



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO CONTRATTUALE DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, ad integrazione dell' Art. 38 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (approvato con Delibera dell'Amministratore unico n. 2 del 02/01/2014), disciplina i criteri generali relativi alle condizioni, ai requisiti ed ai limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per i dipendenti con qualifica dirigenziale, prevista dall'art. 17 del C.C.N.L. 23/12/1999 modificato dall'art. 15 del CCNL 22/02/2006 dell'Area Dirigenziale.

Art. 2 - Requisiti

La risoluzione consensuale è applicabile ai dirigenti in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato che non abbiano compiuto i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo o non abbiano l'anzianità contributiva massima prevista dalle norme previdenziali vigenti.

Art. 3 - Modalità

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è volontaria e può essere proposta dall'Azienda o dal dirigente.
2. Se richiesta dall'Azienda può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire processi di riorganizzazione dell'Azienda in previsione dell'evoluzione dei servizi e delle competenze tese al raggiungimento di economicità di gestione del personale.
3. Se richiesta dal dirigente, è rimessa alla valutazione discrezionale da parte dell'Azienda sulla base di ragioni attinenti l'organizzazione e/o di opportunità che devono essere esplicitate nel provvedimento di diniego.
4. La proposta di risoluzione da parte dell'Azienda deve pervenire al dipendente mediante lettera raccomandata a.r. In caso di rifiuto del Dirigente, l'Azienda può mantenere lo stesso nell'incarico già assegnatogli sino alla scadenza riportata nell'atto di conferimento, fermo restando la possibilità di disporre la revoca dell'incarico dirigenziale ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente in materia.
5. L'adesione o il rifiuto di aderire alla proposta devono comunque pervenire all'Azienda entro 30 giorni dal ricevimento della proposta medesima.



6. La richiesta di risoluzione del rapporto di lavoro del dirigente, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al Direttore Generale e presentata direttamente all'ufficio protocollo oppure spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
7. La revoca della domanda presentata dal Dirigente è ammessa fino a quando l'Azienda non ha assunto il provvedimento di accoglimento della richiesta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
8. La risoluzione del rapporto di lavoro si perfeziona mediante la sottoscrizione di un contratto tra le parti; il contratto non è soggetto a revoca.
9. La data di risoluzione del rapporto di lavoro indicata dal richiedente può essere rinviata non oltre i sei mesi, previa intesa con il dirigente interessato, qualora insorgano particolari esigenze di servizio ovvero persistano problematiche tali da condizionare l'operatività dell'Azienda. Tale rinvio non dà luogo a ricalcolo dell'importo dell'indennità.

Art. 4 – Limiti

1. L'istituto della risoluzione consensuale non deve comportare oneri aggiuntivi per l'Azienda e pertanto, per ciascun dirigente cessato a seguito di risoluzione consensuale anticipata, resta indisponibile, per un numero di mesi almeno pari a quello a cui è commisurata l'indennità riconosciuta al dirigente, il posto liberatosi a seguito della risoluzione consensuale del rapporto.
2. I dirigenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non possono essere riassunti in servizio a nessun titolo. Con gli stessi dirigenti non possono essere nemmeno stipulati contratti di lavoro a termine, né possono essere richieste loro prestazioni di tipo professionale o altre forme di collaborazione.
3. I dirigenti collocati in aspettativa o comandati presso altre amministrazioni che intendano proporre la risoluzione consensuale devono cessare dall'aspettativa o rientrare dal comando.
4. I dirigenti che fruiscono della risoluzione consensuale debbono aver fruito delle ferie maturate, sia quelle relative all'anno in corso, sia quelle pregresse, entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5 – Indennità supplementare

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comporta l'insussistenza per entrambe le parti sia dell'obbligo del rispetto dei termini di preavviso, sia del conseguente pagamento della penalizzazione economica.
2. I dirigenti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto ad una indennità supplementare il cui importo lordo è determinato moltiplicando i seguenti fattori riferiti a:
 - a) retribuzione mensile lorda costituita dallo stipendio tabellare, dal maturato economico, dalla retribuzione individuale di anzianità, rateo della tredicesima, dalla retribuzione di posizione con esclusione della retribuzione di risultato e di ogni altro incentivo alla data di effettiva cessazione;
 - b) numero delle mensilità determinato come dettagliato nella tabella sotto riportata.



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

Complessivamente il numero non può essere superiore a 24, ottenuto sommando mensilità spettanti in base all'età anagrafica a quelle riconosciute in base agli anni utili a pensione posseduti alla data di presentazione della domanda;

TABELLA DELLE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE DA ASSEGNARE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE

IN BASE ALL'ETA' ANAGRAFICA	MENSILITA'	IN BASE ALL'ANZIANITA' PENSIONABILE	MENSILITA'
Fino a 58 anni	11		
Da oltre 58 anni a 60 anni	10	Fino 35 anni	12
Da oltre 59 anni a 61 anni	9	Da oltre 35 anni e fino a 37 anni	11
Da oltre 61 anni a 63 anni	8	Da oltre 37 anni e fino a 39 anni	10
Oltre 63 anni	7	Da oltre 39 anni	9

3. Nel caso in cui la domanda di risoluzione consensuale pervenga dal dirigente tale misura è ridotta del 50%, arrotondata per eccesso.
4. L'indennità supplementare viene corrisposta ai dirigenti aventi titolo, di norma, in più soluzioni entro i sei mesi successivi a quello in cui è avvenuta la cessazione dal servizio.
5. Il contratto è predisposto dal Servizio Risorse Umane e prevederà: la decorrenza della risoluzione del rapporto di lavoro, l'entità del compenso, l'accettazione del compenso concordato a tacitazione di ogni altro diritto o pretesa, la rinuncia ad ogni azione di rivendicazione presente e futura per fatti attinenti il rapporto di lavoro nonché le modalità e la tempistica di erogazione dell'indennità.

Art. 6 - Dirigenti a tempo determinato

Per i dirigenti a tempo determinato è facoltà dell'Azienda, nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non derivante da inadempimenti afferenti il rapporto contrattuale in atto, erogare una indennità supplementare, nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del bilancio, determinata in misura non superiore a dodici mensilità, comprensive della quota della retribuzione di posizione in godimento.

Art. 7 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.